- **SOSPENSIONE VOLONTARIA TEMPORANEA DELL'ATTIVITA'**

Esiste un periodo di "franchigia" per i primi 15 (quindici) giorni di sospensione volontaria, che sono rimessi alla discrezione del titolare, senza obbligo di alcun adempimento formale.
Oltre il 15° giorno è obbligatoria la comunicazione al SUAP, in modalità on line. A tal fine deve essere utilizzata la modulistica reperibile sul portale telematico STAR (www.suap.toscana.it/star).
Nel rispetto del periodo massimo consentito, il periodo di sospensione volontaria già comunicato al SUAP può essere temporalmente esteso, previa nuova comunicazione da effettuare al SUAP con le medesime modalità di quella originaria.
Non è dovuto il pagamento di diritti di segreteria e istruttoria, essendo per tale aspetto la sospensione volontaria temporanea assimilata alla cessazione dell'attività.
Il termine massimo di sospensione volontaria è pari a dodici mesi consecutivi. Esso si computa secondo il calendario comune, senza interruzioni.
Il termine di sospensione volontaria comunicato al SUAP può essere temporalmente esteso, con comunicazione al SUAP, in relazione alla forza maggiore (art.99 TULPS)

SANZIONE decadenza dal titolo abilitativo

NORMATIVA L.R. 20 dicembre 2016, n. 86 e ss.mm